

STUDIO VITALI

dottori commercialisti

23100 SONDRIO - Via Ragazzi del '99, 19

Tel. (0342) 214 005 – Fax (0342) 217 222

Marco Vitali

Mario Vitali

Anna Vitali

Laura Vitali

Lorenza Della Briotta

Dottori Commercialisti

Revisori Legali

CIRCOLARE PAGHE N. 2/2015

a TUTTI I CLIENTI

Loro sedi

Sondrio, 2 febbraio 2015

OGGETTO: SGRAVI PER LE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO

La presente per informare i signori Clienti che la **legge di stabilità 2015** (L.190/2014), quale misura utile a favorire la ripresa dell'economia e dell'occupazione, **ha introdotto un importante esonero contributivo triennale per i datori di lavoro che assumono lavoratori a tempo indeterminato nell'anno 2015.**

L'Inps con la circolare n. 17 del 29.01.2015 ha reso noto le prime istruzioni relative alla spettanza dello sgravio. Di seguito vengono sintetizzati i principali aspetti.

Beneficiari

Il beneficio si applica a tutti i datori di lavoro ad esclusione degli enti appartenenti alla pubblica amministrazione, **indipendentemente dal fatto che siano o meno imprenditori.** Subiscono limitazioni alle modalità di finanziamento i datori di lavoro agricoli.

Sono quindi beneficiari gli imprenditori, i lavoratori autonomi, le associazioni culturali, politiche o sindacali, associazioni di volontariato, studi professionali ecc.. Rientrano tra i beneficiari anche gli enti pubblici che svolgano un'attività economica per quale rivestano la qualifica di imprenditore.

Misura dell'esonero contributivo

La misura dell'esonero è pari all'ammontare dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL, **nel limite massimo di un importo pari a euro 8.060,00 su base annua.**

STUDIO VITALI

La durata del predetto esonero contributivo è stabilita dalla legge in un triennio e decorre dalla data di assunzione del lavoratore, che deve intervenire nell'arco di tempo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015.

In relazione ai rapporti di lavoro part-time (di tipo orizzontale, verticale ovvero misto), la misura della predetta soglia massima va adeguata in diminuzione sulla base della durata dell'orario di lavoro in rapporto a quella ordinaria stabilita dalla legge ovvero da contratti collettivi di lavoro. Identica riduzione deve essere applicata nel caso di contratti di lavoro ripartito.

Allo scopo di agevolare l'applicazione dell'incentivo, l'Inps precisa che la soglia massimo di esonero contributivo è riferita al periodo di paga mensile ed è pari a euro 671,66 (€ 8.060,00/12) e, per rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di euro 22,08 (€ 8.060,00/365 gg.) per ogni giorno di fruizione dell'esonero contributivo.

Poiché l'agevolazione massima è determinata su base annua, qualora per alcuni mesi la stessa non sia stata interamente usufruita per incapienza nell'importo dei contributi a carico del datore di lavoro in tali periodi, l'eccedenza potrà essere utilizzata nei periodi successivi ove l'importo dei contributi dovuti sia superiore al limite mensile, fermo restando il limite massimo annuale.

L'applicazione del predetto beneficio non determina alcuna riduzione della misura del trattamento previdenziale e continuano ad applicarsi ai lavoratori gli istituti e gli interventi previdenziali tipici del settore in cui opera il relativo datore di lavoro.

Natura dell'esonero contributivo

L'esonero contributivo ha natura di incentivo all'occupazione riducendo il costo del lavoro, ma essendo generalizzato e rivolto a tutti i datori di lavoro senza vincoli di settore e di area **non costituisce aiuto di stato soggetto alle limitazioni dell'art. 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e non soggiace quindi alla regola del 'de minimis'.**

Rapporti di lavoro incentivati

L'esonero contributivo riguarda tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, ancorché in regime di part-time, con l'eccezione dei contratti di:

- 1. apprendistato;**
2. lavoro domestico.

E' destinatario dell'agevolazione anche il lavoro ripartito (job sharing) a tempo indeterminato, purché le condizioni per l'applicazione dell'esonero siano possedute da

STUDIO VITALI

ambidue i lavoratori coobbligati (i.e. non occupazione a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti l'assunzione).

L'Inps ritiene che il **lavoro a chiamata o intermittente non possa essere oggetto di agevolazione**, ancorché stipulato a tempo indeterminato, in quanto l'effettivo utilizzo dello stesso e l'entità della prestazione sono a disposizione del datore di lavoro che effettui la chiamata, e **non riveste quindi la caratteristica di stabilizzazione dell'attività lavorativa che è la scopo della disposizione di legge**.

Risultano agevolabili anche le assunzioni di dirigenti, di soci di cooperative di lavoro e di lavoratori da parte delle società di somministrazione, purchè ciò avvenga a tempo indeterminato.

Condizioni per il diritto all'esonero contributivo.

L'esonero contributivo spetta per l'assunzione a tempo indeterminato di **lavoratori che non siano stati occupati a tempo indeterminato nei sei mesi antecedenti l'assunzione**.

Ai fini di contrastare manovre elusive attuate nel periodo antecedente l'approvazione della norma è inoltre previsto che l'agevolazione non si applichi ai lavoratori che siano stati assunti a tempo indeterminato nel periodo ottobre-dicembre 2014 presso il datore di lavoro che assume o di altro un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che assume, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento.

Stante lo scopo di incentivare la creazione di occupazione stabile, il datore di lavoro che assuma a tempo indeterminato un lavoratore che abbia utilizzato in virtù di un contratto di somministrazione, potrà beneficiare dell'agevolazione anche qualora il lavoratore fosse assunto a tempo indeterminato dall'agenzia di somministrazione. Il periodo di 36 mesi per il quale potrà usufruire dell'agevolazione sarà in tal caso ridotto del periodo per il quale l'agenzia somministrante abbia a sua volta già usufruito dell'agevolazione.

L'agevolazione spetta in ogni caso anche nel caso l'assunzione sia effettuata nel rispetto di obblighi di legge (lavoratori disabili, lavoratori con diritto di precedenza anche se derivante da affitto e cessione di azienda, ecc.).

Anche **la trasformazione a tempo indeterminato di rapporti di lavoro a termine, in presenza del requisito della non occupazione a tempo indeterminato nei 6 mesi antecedenti l'assunzione, consente di usufruire dell'agevolazione** con riferimento alla data nella quale si producono gli effetti della trasformazione del rapporto.

STUDIO VITALI

Poiché il rapporto di apprendistato costituisce un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, l'assunzione di un lavoratore che nei sei mesi precedenti l'assunzione abbia svolto un rapporto di lavoro in qualità di apprendista non usufruisce dell'agevolazione. Il datore di lavoro che al termine del periodo di apprendistato prosegua il rapporto di lavoro, continua a beneficiare per 12 mesi dell'aliquota contributiva ridotta del 10%.

Non è invece causa ostativa alla riduzione contributiva il fatto che il lavoratore sia stato impiegato a tempo indeterminato con contratto a chiamata, così come, coerentemente, tale tipologia di rapporto non rileva al fine di consentire l'utilizzo del beneficio.

L'agevolazione non è riconosciuta per l'assunzione di lavoratori già assunti dal medesimo datore di lavoro e che abbiano già in precedenza usufruito dell'agevolazione prevista dalla legge di stabilità per effetto di tale preventiva assunzione.

Per quanto riguarda i principi stabiliti dalla legge n. 92 del 2012, **l'esonero contributivo non spetta ove:**

- 1) **l'assunzione violi il diritto di precedenza**, fissato dalla legge o dal contratto collettivo di lavoro, **alla riassunzione di un altro lavoratore** licenziato nell'ambito di un rapporto a tempo indeterminato ovvero cessato da un rapporto a termine;
- 2) **il datore di lavoro** ovvero l'utilizzatore con contratto di somministrazione **sia interessato, per la medesima unità produttiva ove l'assunzione è effettuata, da sospensioni dal lavoro con interventi di integrazione salariale straordinaria e/o in deroga**, fatti salvi i casi in cui l'assunzione o la somministrazione siano finalizzate all'acquisizione di professionalità diverse rispetto a quelle in possesso dei lavoratori interessati dai predetti provvedimenti;
- 3) l'assunzione riguardi lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che assume, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento;
- 4) l'inoltro della comunicazione telematica obbligatoria (Unilav , Unisomm, ecc.) per l'assunzione risulti effettuata decorsi i termini di legge. La perdita dell'agevolazione riguarda il periodo che intercorre tra l'assunzione e la data di adempimento della comunicazione.

La fruizione dell'esonero contributivo è subordinata alle norme fondamentali in materia di condizione di lavoro e di assicurazione sociale obbligatoria:

- 1) regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale e assenza delle violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro. Disposizioni già previste per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC);

STUDIO VITALI

- 2) rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Compatibilità con altre forme di incentivo all'occupazione

L'esonero contributivo triennale introdotto dalla Legge di stabilità 2015 non è cumulabile con "altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente" (ad. esempio apprendistato) mentre è **cumulabile** con incentivi che assumono natura economica, fra i quali:

- a) **l'incentivo per l'assunzione dei lavoratori disabili di cui all'art. 13, della legge n. 68/1999;**
- b) l'incentivo per l'assunzione di giovani genitori di cui al decreto del Ministro della gioventù 19 novembre 2010;
- c) **l'incentivo all'assunzione di beneficiari del trattamento Aspi** di cui all'art. 2, comma 10-bis, della Legge n. 92/2012;
- d) l'incentivo inerente il "Programma Garanzia Giovani", di cui al decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 8 agosto 2014, come modificato dal decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 23 gennaio 2015, n.11;
- e) l'incentivo sperimentale, in misura limitata, per l'assunzione a tempo indeterminato di giovani entro i 29 anni di età, di cui all'art. 1, del d.l. n. 76/2013, pari a 1/3 della retribuzione lorda entro il limite mensile di euro 650,00 e nel limite massimo dei contributi dovuti per il rapporto di lavoro. L'incentivo di cui al predetto D.L. 76/2013 è usufruibile nel limite dei contributi previdenziali eventualmente ancora dovuti dopo aver applicato l'esonero contributivo di cui alla legge di stabilità che è limitato all'importo massimo di Euro 8.050,00 su base annua.

I datori di lavoro che assumano a partire dal 1° gennaio 2015 lavoratori iscritti nelle liste di mobilità che abbiano le caratteristiche per poter usufruire dell'incentivo previsto dalla legge di stabilità, fermo il diritto al contributo economico predetto, potranno usufruire alternativamente dell'esonero contributivo previsto dalla legge di stabilità per 36 mesi nei limiti di importo previsto, ovvero dell'esonero contributivo di cui alla L. 223/1991 in funzione dell'incentivo per loro più conveniente.

Soppressione dei benefici contributivi previsti dall'art. 8, c. 9, della legge n. 407/1990

La legge di stabilità abroga con effetto dalle assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2015 l'agevolazione prevista dall'art. 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, pari alla riduzione del 50% dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro per

STUDIO VITALI

un periodo di 36 mesi a partire dalla data di assunzione, ovvero all'intero ammontare dei contributi a carico del datore di lavoro per assunzioni effettuate da imprese artigiane ovvero da datori di lavoro operanti nei territori del Mezzogiorno. L'agevolazione continuerà invece ad applicarsi nella misura già maturata ai rapporti di lavoro in corso al 31.12.2014 fino alla naturale scadenza.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali Saluti

STUDIO VITALI

La presente circolare è disponibile sul sito www.studiovitali.it nella sezione "Circolari Paghe"